Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 27 gennaio 1934 - Anno XII** **Numero 22**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 22 DEL 27 GENNAIO 1934-XII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 4: **Sylos di Genova**: Elenco delle obbligazioni sorteggiate nella 4ª estrazione del 31 dicembre 1933-X — **Banca d'Italia**: Obbligazioni del prestito Bevilacqua La Masa sorteggiate nella 118ª estrazione del 30 dicembre 1933-XII. — **Società anonima « Verbano » per la trazione elettrica, in Pallanza**: Obbligazioni sorteggiate per il rimborso. — **Società elettroagricola di Venafro, in Napoli**: Obbligazioni sorteggiate il 3 gennaio 1934-XII. — **Società imprese industriali, in Viterbo**: Obbligazioni sorteggiate nella 3ª estrazione del 31 dicembre 1933-XII. — **Comune di Velate**: Estrazione di obbligazioni.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 28 settembre 1933, n. **1917.**
Riduzione, per un quinquennio, del contributo statale al Consorzio rimboschimenti di Catania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2846, relativo all'aumento, sino alla somma di L. 20.000 e per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio 1928-29 a tutto l'esercizio 1932-33, del contributo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti tra lo Stato e la provincia di Catania, costituito con Nostro decreto 22 febbraio 1885, n. 1558;
Vista la deliberazione 3 luglio 1933-XI, con la quale l'Amministrazione provinciale di Catania ha deliberato di prorogare per altri cinque anni, e cioè dall'esercizio 1933-34 a tutto l'esercizio 1937-38, la concessione del proprio contributo, ridotto a L. 17.600, al Consorzio predetto;
Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Catania determinato sino alla somma di L. 20.000, col R. decreto 11 ottobre 1928-VI, n. 2846, è ridotto per un quinquennio a decorrere dall'esercizio 1933-34 a L. 17.600 corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 17.600 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 48 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1933-34 ed ai capitoli corrispondenti per i bilanci degli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 settembre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933, n. **1918.**
Modifica al R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, sull'ordinamento delle scuole militari;
Visto il R. decreto 29 giugno 1933, n. 944, che apporta modificazioni al cennato R. decreto 1° maggio 1930, n. 726;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al comma 2° dell'art. 18 del R. decreto 1° maggio 1930, n. 726, è aggiunta la seguente lettera *d*):
« *d*) ai figli di sottufficiali di carriera in servizio o a riposo del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, di sottufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale in servizio permanente effettivo ».

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal 1° ottobre 1933.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 gennaio 1934 Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 94. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1933, n. **1919**.
Proroga di provvedimenti per agevolare la ricostruzione di abitati colpiti da terremoti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;
Visto il decreto Luogotenenziale 17 gennaio 1918, n. 318;
Visto il R. decreto 3 maggio 1920, n. 545;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3146;
Visto il R. decreto 2 marzo 1924, n. 494;
Visto il R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e successive disposizioni;
Vista la legge 24 dicembre 1928, n. 3193;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti per agevolare la ricostruzione e lo sbaraccamento nelle località colpite da terremoti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato al 31 dicembre 1935 il termine di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 1928, n. 3193, entro il quale può essere protratta con decreto del prefetto di anno in anno, per ciascuno dei Comuni per i quali ne sia riconosciuta la necessità, l'occupazione temporanea dei terreni occorsi per baraccamenti o per altre esigenze, nelle località colpite dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Art. 2.

Sono prorogati al 31 dicembre 1938:
a) i termini di cui agli articoli 118 e 120 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, già prorogati sino al 31 dicembre 1933, con l'art. 2, lett. *b*), della citata legge 24 dicembre 1928, n. 3193, per l'esecuzione dei piani regolatori dei Comuni indicati nella tabella n. 1 allegata al testo unico medesimo, e per le espropriazioni per l'attuazione del piano regolatore di Messina;
b) il termine di cui all'art. 173 del predetto testo unico relativo alla procedura di espropriazione, già prorogato al 31 dicembre 1933, con l'art. 2, lettera *c*), della ricordata legge 24 dicembre 1928, n. 3193.

Art. 3.

La facoltà conferita all'Ente edilizio di Reggio Calabria con l'art. 4 del decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1922, di espropriare secondo le norme degli articoli 161 e seguenti del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399, aree private sulle quali al 28 dicembre 1908 non sorgevano fabbricati o che non costituivano pertinenze di edifici distrutti o danneggiati, è estesa a tutto il territorio del Comune, quale era delimitato anteriormente alla modifica della sua circoscrizione disposta col R. decreto 7 luglio 1927, n. 1195.

Art. 4.

All'art. 7 del R. decreto-legge 4 settembre 1924, n. 1356, già modificato con l'art. 1 del R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2498, e con l'art. 6 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1774, è aggiunto il seguente comma:
« Contro gli acquirenti, che si rendano morosi al pagamento di due rate di ammortamento del debito e dei relativi accessori, si applicano le disposizioni dell'art. 5, 2° e 3° comma, della legge 17 agosto 1928, n. 2102 ».

Art. 5.

Gli acquirenti di case economiche e popolari a termini dell'art. 7 del R. decreto legge 4 settembre 1924, n. 1356, possono essere dichiarati decaduti dal diritto all'alloggio con decreto del Ministro per i lavori pubblici, ove, entro cinque anni dalla trascrizione dei contratti di compra-vendita, si accerti che essi siano sforniti dei requisiti per l'inclusione negli elenchi di cui all'art. 6 del citato R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, modificato dall'art. 14 del R. decreto-legge 11 gennaio 1925, n. 86, ed anche se gli elenchi stessi abbiano riportato in precedenza la prescritta approvazione.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933, n. **1920.**

Inscrizione delle torpediniere « Centauro » e « Climene » nel quadro del Regio naviglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le due torpediniere da 625 tonnellate di dislocamento base la cui costruzione è affidata alla ditta Cantieri navali riuniti di Genova (cantiere di Palermo) sono inscritte nel quadro del naviglio da guerra dello Stato assumendo i nomi di « Centauro » e « Climene ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo registro 343, foglio 118. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. **1921.**

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Casa di ricovero S. Giuseppe », con sede in Polpenazze.

N. 1921. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Casa di ricovero S. Giuseppe », con sede in Polpenazze (Brescia) viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. **1922.**

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Antonio Pancrazio » di Venezia.

N. 1922. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene approvato con modificazione lo statuto organico dell'Opera pia « Antonio Pancrazio » di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. **1923.**

Erezione in ente morale dell'« Asilo di mendicità SS. Salvatore », con sede in Vernole.

N. 1923. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera pia « Asilo di mendicità SS. Salvatore », con sede in Vernole, viene eretta in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. **1924.**

Erezione in ente morale del lascito disposto dalla signora Rosa Filippone ved. Thaulero per la istituzione di un orfanotrofio e un ospizio di mendicità in Roseto degli Abruzzi.

N. 1924. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, il lascito disposto da Rosa Filippone vedova Thaulero per la istituzione di un orfanotrofio e di un ospizio di mendicità in Roseto degli Abruzzi, viene eretto in ente morale, trasformandolo in un asilo infantile, intitolato al nome della benefattrice, con sede nel predetto Comune, e ne è approvato con modificazioni lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n **1925.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Pio X », con sede in Entratico.

N. 1925. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Pio X », con sede in Entratico, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 9 novembre 1933, n. **1926.**

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Maria », con sede in Donato.

N. 1926. R. decreto 9 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Maria »,

con sede in Donato (Vercelli), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1927**.
Approvazione del nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto.

N. 1927. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di S. Giovanni in Persiceto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1928**.
Modifiche allo statuto organico dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

N. 1928. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, vengono apportare modifiche allo statuto organico per l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1929**.
Approvazione del nuovo statuto organico della Regia azienda dei Presti di Firenze.

N. 1929. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, viene approvato il nuovo statuto organico della Regia azienda dei Presti di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 30 novembre 1933, n. **1930**.
Riconoscimento della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Antonio di Padova, nella borgata Arenella di Palermo.

N. 1930. R. decreto 30 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la Bolla dell'Arcivescovo di Palermo in data 26 febbraio 1933, con la quale la Chiesa di S. Antonio di Padova, nella borgata Arenella di Palermo, viene eretta in parrocchia con la dote e la circoscrizione territoriale nella Bolla stessa indicate.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO 14 dicembre 1933, n. **1931**.
Modifica alla circoscrizione militare territoriale.

N. 1931. R. decreto 14 dicembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene modificata la circoscrizione militare territoriale.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 gennaio 1934 - Anno XII

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. **26**.
Esenzione dal dazio doganale per le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di esonerare dal dazio doganale le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione e per il lancio, a scopo di ripopolamento;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'agricoltura e foreste e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla nota alla voce 24 della vigente tariffa generale dei dazi doganali è aggiunto il seguente comma:
« Sono anche ammesse in esenzione daziaria, sotto osservanza delle norme che saranno stabilite dal Ministro per le finanze, le uova di selvaggina destinate alla cova per la riproduzione o per il lancio, a scopo di ripopolamento ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 146. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1934, n. **27**.
Creazione e funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato ed il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 2042, contenente norme speciali per l'ammissione e la carriera del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica;

Visto il R. decreto 29 luglio 1931, n. 1131, sui ruoli organici del personale dell'Amministrazione della sanità pubblica;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti intesi a disciplinare la istituzione dell'Istituto di sanità pubblica che assorbe gli attuali laboratori scientifici della sanità pubblica;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito in Roma, alla dipendenza del Ministero dell'interno, l'Istituto di sanità pubblica. Esso fa parte della Direzione generale della sanità pubblica come centro di indagini e di accertamenti inerenti ai servizi della sanità pubblica, e per la specializzazione del personale addetto ai servizi stessi nel Regno.

Art. 2.

L'Istituto di sanità pubblica comprende i seguenti reparti:

1. Laboratorio di micrografia e batteriologia applicate all'igiene e alla sanità pubblica; controllo dei sieri, vaccini e di prodotti affini.
2. Laboratorio di chimica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; controllo della salubrità delle sostanze alimentari.
3. Laboratorio di fisica applicata all'igiene e alla sanità pubblica; Ufficio del radio; Sezione di meteorologia sanitaria.
4. Laboratorio per gli studi sulla malaria.
5. Laboratorio di biologia applicata all'igiene e alla sanità pubblica.
6. Ingegneria sanitaria ed igiene del suolo e dell'abitato.
7. Epidemiologia e profilassi.
8. Biblioteca e Museo.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, potrà procedersi alla istituzione di nuovi reparti o di raggruppamenti diversi da quelli sopraindicati.

Art. 3.

Il direttore generale della sanità pubblica è direttore dell'Istituto di sanità pubblica; può essere sostituito in tale compito dall'ispettore generale medico capo.

Art. 4.

Per la formazione dei programmi dei corsi di insegnamento e di aggiornamento da svolgersi nell'Istituto, il direttore generale della sanità pubblica è assistito da una Commissione consultiva presieduta dal presidente del Consiglio superiore di sanità e dalla quale fanno parte i capi dei reparti dell'Istituto e due membri designati dal Consiglio superiore di sanità, che durano in carica tre anni. Ai lavori di detta Commissione interviene anche il direttore generale della sanità pubblica.

Un funzionario facente parte del personale della Direzione generale della sanità pubblica, di grado non inferiore al 7°, esercita le funzioni di segretario.

Art. 5.

Alla predetta Commissione potranno essere sottoposte, pel parere, anche quelle questioni attinenti al funzionamento tecnico e scientifico dei vari reparti dell'Istituto stesso che il Ministro per l'interno ritenesse deferire al suo esame.

Art. 6.

Ai componenti della predetta Commissione saranno corrisposte, ove competano, le indennità previste dall'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, ed il cui onere graverà sul capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, destinato ai Consigli ed alle Commissioni.

Art. 7.

Agli effetti di cui all'art. 1, sono svolti nell'Istituto di sanità pubblica corsi annuali di insegnamento per il personale sanitario alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni. I corsi predetti sono affidati al personale dell'Amministrazione della sanità pubblica o, mediante incarichi provvisori, al personale tecnico di altre Amministrazioni statali, od anche, ad estranei all'Amministrazione dello Stato, salva l'osservanza del R. decreto 1° giugno 1933, n. 592.

Art. 8.

L'ammissione ai corsi di insegnamento nell'Istituto di sanità pubblica, per il personale non appartenente ai ruoli organici dell'Amministrazione della sanità pubblica, è subordinata al pagamento di una tassa d'iscrizione. Alla fine di ciascun corso sarà rilasciato un diploma, la cui concessione è subordinata al pagamento di una tassa. La misura tanto della tassa d'iscrizione quanto di quella del diploma, sarà determinata con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

L'importo delle predette tasse sarà devoluto all'Erario.

Art. 9.

Al personale di ruolo della sanità pubblica che venisse incaricato di qualche insegnamento per lo svolgimento dei corsi, di cui all'art. 7, sarà corrisposta, per ogni ora di insegnamento o per ogni esercitazione qualunque ne sia la durata, un compenso di L. 20 al netto del 12 per cento pel personale che rivesta il grado 6° o superiore a tale grado e di L. 15 al netto del 12 % per il personale di grado inferiore al 6°.

La relativa spesa graverà sui fondi destinati, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, al funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica.

Art. 10.

Il Reparto di ingegneria sanitaria ha il compito di provvedere all'esame tecnico dei progetti di opere sulle quali, in virtù delle vigenti leggi, è richiesto il parere del Consiglio superiore di sanità; provvede all'allestimento del materiale tecnico occorrente nel proprio reparto, o, eventualmente, per altri reparti dell'Istituto stesso.

A questo Reparto sono addetti due ingegneri; ne fanno parte i disegnatori e fotografi del ruolo organico del personale della sanità pubblica.

Art. 11.

Alla tabella *A*, allegata al R. decreto 29 luglio 1931, numero 1131, è sostituita quella allegata al presente decreto.

Art. 12.

Il posto di capo di laboratorio per gli studi sulla malaria, di cui alla annessa tabella, può essere conferito per cambio di qualifica, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanità pubblica appartenenti al 6° grado, in analogia all'art. 27 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che abbiano particolare competenza nel campo della profilassi antimalarica; ovvero per promozione di merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione del personale della sanità pubblica, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado immediatamente inferiore che abbiano compiuto nel grado stesso, almeno tre anni di servizio e che abbiano, del pari, dato prova di particolare competenza negli studi e negli altri problemi attinenti alla profilassi della malaria.

Qualora a giudizio del Consiglio di amministrazione, nessuno dei predetti funzionari risulti in possesso dei necessari titoli di merito, sarà provveduto con pubblico concorso per titoli, secondo le norme stabilite dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 13.

Il posto di ingegnere sanitario di cui all'annessa tabella è conferito mediante concorso interno fra laureati in ingegneria che rivestano almeno il grado 8° in un ruolo di gruppo *A* delle Amministrazioni statali. Ove tale concorso dia esito negativo il posto anzidetto sarà conferito mediante pubblico concorso a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, fra laureati in ingegneria, particolarmente versati in ingegneria sanitaria e che abbiano almeno otto anni di attività professionale.

Il posto di ingegnere sanitario capo è conferito per promozione, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale della sanità pubblica, all'ingegnere sanitario che abbia almeno quattro anni di effettivo servizio nel grado.

Qualora a giudizio del Consiglio di amministrazione, l'ingegnere sanitario non abbia i requisti necessari per la promozione al posto di ingegnere sanitario capo, questo posto sarà conferito mediante concorso interno fra laureati in ingegneria che rivestano almeno il grado 7° di gruppo *A* delle Amministrazioni statali. Ove tale concorso dia esito negativo il posto anzidetto sarà conferito mediante pubblico concorso fra laureati in ingegneria particolarmente versati in ingegneria sanitaria a norma dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Per l'ammissione a tale concorso è prescritto un periodo di attività professionale non inferiore a dodici anni.

I programmi di esami per i concorsi così interni che pubblici, e le norme per il concorso per titoli di cui al precedente articolo, sono stabiliti per decreto Reale su proposta del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze.

I vincitori dei concorsi interni predetti che abbiano già conseguito nell'Amministrazione cui appartenevano, il grado rispettivamente 7° e 6°, conserveranno nel ruolo degli ingegneri sanitari, l'anzianità di grado che loro spetta.

Art. 14.

Ove, a particolari necessità di servizio dell'Istituto di sanità pubblica non potesse provvedersi con personale di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica, il Ministro per l'interno avrà facoltà di assumere, mediante contratto a termine e con provvedimento da emanarsi di concerto con la Finanza, il personale occorrente entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio per le spese per il funzionamento dell'Istituto stesso. Detto personale non potrà vantare diritto ad impiego stabile a carico dell'Amministrazione statale e, ove impiegato per servizi fuori dell'Istituto, gli verranno corrisposte le indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per missioni compiute dal personale estraneo all'Amministrazione della sanità pubblica.

Art. 15.

I servizi di pulizia e manutenzione degli apparecchi e dei macchinari; di custodia e di pulizia degli animali e delle stalle e gli altri servizi che, per la loro speciale natura, non potessero affidarsi al personale subalterno della sanità pubblica, assegnato all'Istituto, potranno essere dati in appalto secondo le disposizioni della vigente legge sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 16.

Per le ricerche e per gli studi di carattere scientifico e per gli altri servizi affidati, con l'autorizzazione del Ministro per l'interno, all'Istituto di sanità pubblica da altre Amministrazioni dello Stato, saranno accreditati, a favore del Ministero stesso, i fondi occorrenti per le relative spese. Delle somme accreditate sarà reso conto nelle forme prescritte dalle vigenti norme di contabilità generale dello Stato.

L'Istituto di sanità pubblica, previa autorizzazione del Ministro per l'interno, potrà eseguire ricerche e studi anche a richiesta di Amministrazioni non statali, di enti e di privati. Con decreto da emanarsi dal Ministro per l'interno, di concerto con quello per le finanze, sarà determinata la misura delle somme da versarsi all'Erario a titolo di rimborso di spesa.

Art. 17.

Un funzionario dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno sarà incaricato delle funzioni di economo dell'Istituto di sanità pubblica, e sarà anche consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni, ecc., in dotazione dell'Istituto. A favore dello stesso funzionario potranno essere disposti accreditamenti per le spese di ufficio e per le spese di funzionamento dell'Istituto, alle quali non si potesse provvedere con mandati diretti.

Art. 18.

Il fondo destinato alle spese di funzionamento e di ordinaria manutenzione dell'Istituto di sanità pubblica, ivi compresa la quota indicata al seguente art. 20, sarà inscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Disposizioni transitorie.

Art. 19.

Nella prima attuazione del presente decreto, i posti di ingegnere sanitario capo e di ingegnere sanitario, saranno conferiti mediante concorso interno per titoli fra laureati in ingegneria che già rivestano rispettivamente il grado 6° e 7° in un ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione statale.

Sarà titolo di preferenza il servizio già prestato nell'Amministrazione dello Stato nel campo dell'ingegneria sanitaria.

La Commissione giudicatrice di tale concorso sarà composta di un consigliere di Stato, presidente, dell'ispettore

generale medico capo, di un componente del Consiglio superiore di sanità, di un componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno di grado non inferiore al 6°.

Un funzionario della Direzione generale della sanità pubblica di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario.

Le domande degli aspiranti a tale concorso dovranno essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Sullo stanziamento inscritto al cap. 103 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1933-34 la somma di L. 31.000 sarà portata in aumento dello stanziamento relativo alle spese per il personale della sanità pubblica, e la rimanente somma di L. 29.000 sarà portata in aumento alle spese di funzionamento dell'Istituto di sanità pubblica.

Il cap. 103 resta soppresso.

Art. 21.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare con suoi decreti, le variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dipendenti dalle disposizioni che precedono.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 343, foglio 135 — MANCINI.

TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE DELLA SANITÀ PUBBLICA.

Medici (Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettore generale medico capo	1
5°	Ispettori generali medici di prima classe	4
6°	Ispettori generali medici di seconda classe	3
5°	Delegato sanitario all'estero di prima classe	1
6°	Delegato sanitario all'estero di seconda classe	1
6°	Medici provinciali di prima classe	32
7°	Medici provinciali di seconda classe	58
8°	Primi medici provinciali aggiunti	33
9°	Medici provinciali aggiunti di prima classe	26
10°	Medici provinciali aggiunti di seconda classe	18
		177

Veterinari (Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Ispettori generali veterinari di prima classe	2
6°	Ispettori generali veterinari di seconda classe	3
6°	Veterinari provinciali di prima classe	18
7°	Veterinari provinciali di seconda classe	25
8°	Veterinari provinciali di terza classe	29
9°	Veterinari di confine e di porto di prima classe	10
10°	Veterinari di confine e di porto di seconda classe	5
		92

Farmacisti (Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
6°	Ispettori generali per il servizio farmaceutico	2

Agrario (Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
8°	Segretario agrario	1

Personale tecnico (Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
6°	Ingegnere sanitario capo (a)	1
7°	Ingegnere sanitario	1
		2

Personale tecnico (Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
9°	Disegnatori-fotografi	3
10°	Applicati tecnici di sanità	4
11°	Applicati tecnici di sanità	4
		11

LABORATORIO DI MICROGRAFIA E BATTERIOLOGIA.

(Gruppo A).

Grado		Numero dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale batteriologo	1
6°	Coadiutore medico di prima classe	1
7°	Coadiutori medici di seconda classe	2
7°	Coadiutore veterinario	1
8°	Primi assistenti medici	2
8°	Primo assistente veterinario	1
9°	Assistenti medici	2
9°	Assistente veterinario	1
		12

(Gruppo C).

Grado		Numero dei posti
10°	Preparatori	2

LABORATORIO DI CHIMICA.

(Gruppo *A*).

Grado		Numero dei posti
5°	Capo di laboratorio	1
5°	Ispettore generale chimico	1
6°	Coadiutori chimici di prima classe	2
7°	Coadiutori chimici di seconda classe	4
8°	Primi assistenti chimici	5
9°	Assistenti chimici	6
		19

LABORATORIO DI FISICA (Ufficio del Radio).

(Gruppo *A*).

7°	Capo di laboratorio (*b*)	1
9°	Assistente di fisica	1
		2

LABORATORIO PER GLI STUDI SULLA MALARIA.

(Gruppo *A*).

6°	Capo di laboratorio (*c*)	1

(*a*) Consegue il grado 5° su parere del Consiglio di amministrazione del personale della sanità pubblica dopo aver compiuto nel grado 6° almeno sei anni di effettivo servizio.

(*b*) Consegue successivamente i gradi 6°, 5°, 4° secondo le norme che regolano i passaggi di grado dei professori delle Regie università del Regno, previo parere del Consiglio di amministrazione del personale della sanità pubblica.

(*c*) Consegue il grado 5° su parere del Consiglio di amministrazione del personale della sanità pubblica dopo aver compiuto nel grado 6° almeno sei anni di effettivo servizio.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 30 novembre 1933.
Cambiamento della denominazione della Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti in quella di Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazzareno Strampelli » in Rieti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 6 giugno 1907, n. 292, con la quale venne istituita in Rieti una Regia stazione sperimentale di granicoltura;
Visto il regolamento 23 giugno 1912, n. 1048, e successive modificazioni, per il funzionamento della Stazione stessa;
Considerata la grande importanza scientifica degli studi e delle ricerche sperimentali nel campo della genetica vegetale, condotti nella suddetta Regia stazione dal suo direttore on. prof. Nazzareno Strampelli, senatore del Regno, e l'utilità nazionale dei risultati che ne sono conseguiti;
Visto il voto espresso dal Comitato per le onoranze all'on. prof. Nazzareno Strampelli;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La Regia stazione sperimentale di granicoltura in Rieti assume la denominazione di Regia stazione sperimentale di granicoltura « Nazzareno Strampelli » in Rieti.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Min. agric. e foreste, foglio n. 193. — BETTAZZI.

(1762)

REGIO DECRETO 7 dicembre 1933.
Proroga della straordinaria gestione dell'Ente Nazionale Serico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 febbraio 1928, con il quale fu sciolto il Consiglio generale dell'Ente Nazionale Serico e nominato commissario per la temporanea gestione dell'Ente stesso l'on. comm. dott. Giovanni Gorio;
Visto il R. decreto 21 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 settembre stesso anno, registro n. 2 Corporazioni, foglio n. 277, con cui fu prorogata a tutto il 31 dicembre 1933 la temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata al predetto on. comm. dott. Giovanni Gorio;
Riconosciuta l'opportunità di prorogare per qualche tempo ancora la temporanea gestione dell'Ente suddetto e di assicurarne il regolare funzionamento in caso di temporanea assenza o di impedimento del commissario predetto;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La temporanea gestione dell'Ente Nazionale Serico affidata all'on. comm. dott. Giovanni Gorio è prorogata fino al 30 giugno 1934.

In caso di temporanea assenza o di impedimento dell'on. comm. dott. Giovanni Gorio, le funzioni di commissario dell'Ente saranno esercitate dal gr. uff. Angelo Ferrario, commissario della Federazione nazionale fascista dell'industria della trattura e della torcitura della seta.

Il commissario sarà assistito dai revisori dei conti nominati con decreto 5 dicembre 1933 del Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 103.

(1760)

REGIO DECRETO 27 dicembre 1933.

Autorizzazione al comune di Bibbona a corrispondere per un altro quinquennio il sussidio pel servizio automobilistico locale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione 30 settembre 1933 con cui il podestà di Bibbona chiede che il Comune venga autorizzato a confermare per un quinquennio a partire dal 1933 — e salvo proroga alla scadenza di detto periodo — il sussidio annuo di L. 2500 a favore dell'impresa concessionaria dell'autoservizio di allacciamento del Comune alla stazione ferroviaria ed al capoluogo del mandamento (Cecina);

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bibbona è autorizzato a confermare per un quinquennio, a partire dal 1933, il sussidio annuo di L. 2500 a favore della impresa concessionaria dell'autoservizio di allacciamento del Comune con la stazione ferroviaria e col capoluogo di mandamento (Cecina).

Una eventuale proroga allo scadere del quinquennio qualora sia ritenuta necessaria dovrà essere previamente autorizzata a norma di legge.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1934 - Anno XII
Registro n. 1 Interno, foglio n. 27.

(1761)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1934.

Determinazione dei capoluoghi dei singoli Compartimenti di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni, nonchè il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, e successive modificazioni, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura;

Veduto il R. decreto 21 dicembre 1933-XII, n. 1813, che ripartisce il territorio del Regno in Compartimenti per l'assicurazione obbligatoria contro gl'infortuni sul lavoro in agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Il capoluogo di ciascun Compartimento di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura è stabilito secondo il seguente prospetto:

Numero del Compartimento assicurativo	PROVINCIE costituenti la circoscrizione di ciascun compartimento	Capoluogo del Compartimento
I	Aosta - Torino - Cuneo - Imperia - Savona - Genova.	Torino
II	Novara - Vercelli - Alessandria - Pavia	Vercelli
III	Varese - Como - Milano - Bergamo - Sondrio - Brescia - Cremona - Mantova.	Milano
IV	Bolzano - Trento - Verona - Vicenza .	Verona
V	Belluno - Treviso - Venezia - Padova - Rovigo.	Venezia
VI	Trieste - Pola - Fiume - Gorizia - Udine	Trieste
VII	Ferrara - Bologna - Ravenna - Forlì - Piacenza - Parma - Reggio Emilia - Modena	Bologna
VIII	Pistoia - Lucca - Pisa - Firenze - Livorno La Spezia - Massa.	Firenze
IX	Arezzo - Siena - Grosseto	Arezzo
X	Pesaro - Ancona - Macerata - Ascoli Piceno - Zara.	Ancona
XI	Perugia - Terni - Viterbo - Rieti - Roma	Roma
XII	Teramo - Aquila - Pescara - Chieti - Campobasso	Chieti
XIII	Frosinone - Napoli - Salerno - Avellino - Benevento - Potenza.	Napoli
XIV	Foggia - Bari - Brindisi - Taranto - Lecce Matera.	Bari
XV	Cosenza - Catanzaro - Reggio Calabria .	Catanzaro
XVI	Palermo - Trapani - Agrigento - Caltanissetta.	Palermo
XVII	Messina - Enna - Catania - Siracusa - Ragusa.	Messina
XVIII	Cagliari - Sassari - Nuoro	Cagliari

Art. 2.

Il presente decreto ha applicazione dal 1° gennaio 1934.

Roma, addì 16 gennaio 1934 - Anno XII

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(1765)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1933.
Concentrazione dei portafogli assicurativi della Associazione mutua italiana assicurazione bestiame, con sede in Roma, e della Società anonima « La Protezione », con sede in Caltanissetta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, ed il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2100, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Visto il R. decreto-legge 13 luglio 1933, n. 1059, concernente il concentramento e liquidazione delle imprese di assicurazione;

Considerato che la M.I.A.B. Associazione mutua italiana di assicurazione bestiame, con sede in Roma, e la Società anonima di assicurazione « La Protezione », con sede in Caltanissetta, hanno deliberato la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante trasferimento dell'intero portafoglio della seconda di dette Società alla Mutua italiana di assicurazione bestiame;

Considerato che le predette Società risultano attualmente autorizzate ad esercitare nel Regno l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame,

Considerato che la Mutua italiana di assicurazione bestiame (M.I.A.B.) dispone di attività sufficienti a coprire le riserve premi e sinistri risultanti dalla concentrazione;

Vista la convenzione in data 29 novembre 1933 dalla quale risultano le modalità e condizioni per l'esecuzione della deliberata concentrazione;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo allegato, la convenzione stipulata il 29 novembre 1933 per notaio Vincenzo Speranza fu Giuseppe di Caltanissetta (n. 2137 di repertorio e n. 1359 del fascicolo) tra l'Associazione mutua italiana di assicurazione bestiame con sede in Roma e la Società anonima « La Protezione » con sede in Caltanissetta, per la concentrazione del loro esercizio assicurativo mediante il trasferimento dell'intero portafoglio della seconda di detta Società alla Mutua italiana di assicurazione bestiame.

Art. 2.

La Mutua italiana di assicurazione bestiame è autorizzata a continuare l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame.

Art. 3.

È revocata, nei confronti della Società anonima « La Protezione » con sede in Caltanissetta, l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni della mortalità e del deprezzamento del bestiame.

Roma, addì 30 dicembre 1933 - Anno XII

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1764)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notari dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 gennaio 1934-XII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Cordoni Eustacchio Giobbe, residente nel comune di Pisa, distretto notarile di Pisa, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 febbraio 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1811)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 gennaio 1934-XII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig Torelli Luigi, residente nel comune di Tirano, distretto notarile di Sondrio, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 10 febbraio 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1812)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 gennaio 1934-XII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig Cassani Filippo, residente nel comune di Viterbo, distretto notarile di Viterbo, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 14 febbraio 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1813)

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con R. decreto in data 15 gennaio 1934-XII, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il notaro sig. Bermond Pietro, residente nel comune di Milano, distretto notarile di Milano, è stato dispensato dall'ufficio, per limite di età, con effetto dal 24 febbraio 1934, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953

Roma, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: TUFAROLI.

(1814)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 20.

Media dei cambi e delle rendite

del 25 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.97
Inghilterra (Sterlina)	59.768
Francia (Franco)	74.675
Svizzera (Franco)	368.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.687
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.97
Cecoslovacchia (Corona)	57.30
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reicnsmark)	4.545
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.04
Olanda (Fiorino)	7.76
Polonia (Zloty)	217 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	154.50
Svezia (Corona)	3.125
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	90.575
Id 3,50 % (1902)	89.35
Id 3 % lordo	66.425
Consolidato 5 %	96.55
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.425
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.175
Id. id. id. 1940	106.45
Id. id. id. 1941	106.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93.875

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « San Nicolò-Calderone-Calatari Grande-Calatari Piccolo-Vaitello » in provincia di Catania.

Con R. decreto 7 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 1° gennaio 1934, al registro n. 1, foglio n. 14, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « S. Nicolò-Calderone-Calatari Grande-Calatari Piccolo-Vaitello », nei comuni di Ramacca e Raddusa (Catania).

(1815)

Approvazione dello statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Moglia » in provincia di Alessandria.

Con decreto Ministeriale 16 gennaio 1934-XII, n. 4583, è stato approvato, con le modifiche contenute nel decreto stesso, lo statuto del Consorzio per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale denominata « Moglia », con sede nel comune di Sezzadio, provincia di Alessandria.

(1816)

Approvazione delle modificazioni apportate allo statuto del Consorzio di bonifica della Valle di Pesa in provincia di Firenze.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con decreto n. 19 del 17 gennaio 1934 ha approvato, con alcune variazioni, le modifiche ed integrazioni allo statuto del Consorzio di bonifica della Val di Pesa (Firenze), deliberate dall'assemblea generale dei proprietari interessati, in data 27 novembre 1933.

(1817)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Programmi di esami per il concorso a posti nei ruoli dei personali civili tecnici del Ministero dell'aeronautica, bandito con decreto Ministeriale 25 novembre 1933-XII, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno n. 276 del 29 novembre 1933-XII.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale in data 25 novembre 1933, col quale sono stati banditi concorsi a posti nei ruoli dei personali civili tecnici del Ministero dell'aeronautica;

Considerato che l'art. 10 del predetto bando di concorso faceva riserva di pubblicare, con successivo decreto, i programmi delle prove scritte ed orali e di quella pratica;

Decreta:

I programmi per le prove scritte ed orali e per la prova pratica, previste dall'art. 10 del decreto Ministeriale 25 novembre 1933-XII per i concorsi a posti nei ruoli dei personali civili tecnici della Regia aeronautica sono stabiliti come segue:

1. — CONCORSO A POSTI DI CAPOTECNICO AGGIUNTO

PROVE SCRITTE

Lingua italiana. — Il candidato dovrà sviluppare un tema di indole tecnico professionale e dovrà dimostrare di sapere esprimere in forma ordinata, chiara e corretta le proprie idee.

Matematica. — Consisterà nella risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo, riguardanti le nozioni contenute nel programma degli esami orali.

Disegno. — Disegno quotato e completo avente per oggetto materiale riguardante una delle materie previste nella prova orale — cultura professionale — a scelta del candidato.

Il tempo utile concesso per ciascuna delle prove scritte non sarà superiore alle ore quattro.

PROVA ORALE

Cultura generale.

Matematica. — Aritmetica. Algebra elementare. Equazioni di 1° e 2° grado ad una incognita. Diagrammi cartesiani.

Geometria elementare piana e solida. Trigonometria rettilinea.

Logaritmi ed uso delle relative tavole.

Elementi di geometria descrittiva.

Chimica e fisica — Proprietà generali dei corpi. Fenomeni fisici e chimici. Aria. Acqua. Elementi chimici. Valenze. Acidi, basi e sali. Ossigeno, idrogeno. Ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, magnesio. Cenni sulle loro proprietà. Composti e leghe principali. Combustibili liquidi e solidi.

Moto uniforme e uniformemente accelerato. Moto rotatorio uniforme. Forze e loro composizione e scomposizione. Equilibrio delle forze applicate ad un punto. Momenti. Centri di gravità. Macchine semplici. Attrito radente e volvente. Leggi fondamentali della dinamica. Massa. Energia cinetica. Potenza. Unità meccaniche. Principi di Pascal e di Archimede. Applicazioni pratiche. Peso specifico. Pressione atmosferica. Barometri. Legge di Boyle. Manometri.

Nozioni sulla produzione e propagazione del suono.

Calore e temperatura. Scale termometriche. Calore specifico. Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas. Vari modi di trasmissione del calore.

Nozioni di ottica. Riflessione. Rifrazione. Lenti convergenti e divergenti.

Nozioni di elettrostatica e di magnetismo.

Generatori di correnti elettriche. Pile. Accumulatori. Effetti della corrente elettrica. Elettromagnetismo.

Principi delle macchine elettriche. Dinamo. Alternatori. Motori e trasformatori. Unità pratiche elettriche e magnetiche.

Nozioni di statistica e di diritto corporativo. — Compito della statistica. Leggi statistiche. Rappresentazione numerica e grafica dei dati statistici. Ordinamento corporativo. La Carta del lavoro. La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Cultura professionale.

1ª *Materia - Motori*:

Acciai al carbonio ed acciai speciali. Proprietà ed usi. Trattamenti termici. Lavorazione a caldo. Saldature.

Rame. Alluminio. Leghe alluminio rame. Electron. Bronzi. Leghe antifrizioni.

Lavorazioni a freddo dei metalli. Macchine utensili.

Carburanti e lubrificanti.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Macchine e sistemi di prova. Meccanica applicata ai meccanismi semplici.

Elementi delle macchine, trasmissioni meccaniche e loro rendimento.

Vari tipi di motori d'aviazione. Ciclo a 4 tempi. Potenza e rendimento. Organi principali dei motori. Distribuzione, lubrificazione, raffreddamento, carburazione, accensione, sovralimentazione.

2ª *Materia - Costruzioni aeronautiche*:

Legnami usati nelle costruzioni aeronautiche. Loro proprietà. Stagionatura e conservazione. Lavorazione. Incollatura. Compensati.

Acciai al carbonio ed acciai speciali. Proprietà ed usi. Trattamenti termici. Lavorazione a caldo. Saldature.

Rame, alluminio e loro leghe. Duralluminio. Leghe ultraleggere.

Lavorazioni a freddo dei metalli. Chiodature. Principali macchine utensili.

Tele, vernici, colle.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Macchine e sistemi di prova dei vari materiali.

Forme generali degli aeroplani e idrovolanti. Funzione ed elementi costruttivi degli organi principali: cellula - piani di coda - fusoliera - castello motore - elica - carrelli di atterramento - galleggianti.

3ª *Materia - Armamento*:

Acciai al carbonio e acciai speciali. Proprietà ed usi. Trattamenti termici. Lavorazioni a caldo. Saldature.

Rame. Alluminio. Loro leghe Duralluminio. Leghe ultraleggere. Lavorazione a freddo. Macchine utensili.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Macchine e sistemi di prova. Meccanica applicata ai meccanismi semplici. Elementi delle macchine. Trasmissioni meccaniche e loro rendimento. Locomozione nell'aria. Cenni sui vari tipi di velivoli e di motori.

Vari tipi di armi in uso nella Regia aeronautica.

4ª *Materia E.R.T.*:

Magnetismo. Materiali ferromagnetici industriali. Isteresi. Cariche elettriche. Condensatori. Corrente elettrica. Leggi fondamentali. Pile, vari tipi. Accumulatori. Carica e scarica. Rendimento. Manutenzione.

Elettromagnetismo. Induzione elettromagnetica. Correnti parassite. Coefficienti di autoinduzione e di mutua induzione. Impedenza e reattanza. Risonanza.

Unità pratiche fondamentali magnetiche ed elettriche. Galvanometri. Elettrodinamometri. Amperometri. Misure di resistenza. Ondametri. Generatori e motori a corrente continua. Motori a corrente alternata. Motori asincroni. Fattore di potenza. Trasformatori monofasi e bifasi.

Telefono manuale ed automatico. Telegrafi Morse, Baudot, telescriventi.

Impianto di linee elettriche.

Valvole termoioniche a due e tre elettrodi. Caratteristiche ed impiego.

Eterodine. Modulazione. Vari tipi di aerei e montaggio sui velivoli.

Trasmettitori e ricevitori in uso nella Regia aeronautica. Radiogoniometri.

Ciascun candidato potrà chiedere di essere esaminato in una determinata materia.

L'indicazione della materia prescelta dovrà essere fatta, con domanda diretta al Ministero, prima dell'inizio delle prove scritte.

PROVA PRATICA

La prova consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnarsi dalla Commissione, a seconda della materia scelta dal candidato per la prova orale.

2. — CONCORSO A POSTI DI GEOMETRA AGGIUNTO

PROVE SCRITTE

Lingua italiana. — Il candidato dovrà sviluppare un tema di indole tecnico professionale e dovrà dimostrare di saper esprimere in forma ordinata, chiara e corretta le proprie idee.

Matematica. — Consisterà nella risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo, riguardanti le nozioni contenute nel programma degli esami orali.

Disegno. — Disegno di costruzioni edili, topografico o di costruzioni stradali.

Il tempo utile concesso per ciascuna delle prove scritte non sarà superiore alle ore quattro.

PROVA ORALE

Cultura generale.

Matematica - Aritmetica. — Algebra elementare. Equazione di 1° e 2° grado ad una incognita. Diagrammi cartesiani e polari.

Geometria elementare piana e solida. Costruzioni grafiche dei poligoni regolari, dell'ellisse, della parabola, dell'iperbole, della sviluppante del cerchio e delle cicloidi.

Trigonometria rettilinea.

Logaritmi ed uso delle relative tavole.

Elementi di geometria descrittiva. Proiezioni ortogonali. Proiezioni assonometriche. Prospettiva dei solidi più comuni. Ombre.

Fisica. — Proprietà generali dei corpi. Fenomeni fisici e chimici. Proprietà fisiche e chimiche del ferro, del rame, del piombo, del nichelio, dello stagno, dello zinco, dell'alluminio, del magnesio. Cenni sui loro composti e leghe principali.

Moto uniforme e uniformemente accelerato. Moto rotatorio uniforme.

Forze e loro composizione e scomposizione. Equilibrio delle forze applicate ad un punto. Momenti. Centri di gravità. Macchine semplici.

Principi di Pascal e di Archimede. Peso specifico. Pressione atmosferica.

Nozioni sulla produzione e propagazione del suono.

Calore e temperatura. Scale termometriche. Calore specifico.

Dilatazione dei solidi, dei liquidi e dei gas.

Nozioni di ottica. Riflessione. Rifrazione. Lenti convergenti e divergenti. Nozioni di elettrostatica e di magnetismo. Correnti elettriche. Pile. Accumulatori. Elettromagnetismo. Dinamo. Alternatori. Motori. Trasformatori.

Nozioni di statistica e di diritto corporativo. — Compito della statistica. Leggi statistiche. Rappresentazione numerica e grafica dei dati statistici.

Ordinamento corporativo. La Carta del lavoro. La disciplina dei rapporti collettivi di lavoro.

Cultura professionale.

Geometria pratica. — Determinazione di allineamenti nel terreno. Archipendolo, livella. Canocchiale distanziometro. Vari tipi di squadre e loro uso. Tacheometri. Rilevamenti. Lettura di una carta topografica. Determinazione di aree sul terreno. Livelli a cannocchiale. Livellazioni.

Lavori stradali. Classificazioni delle strade. Profili e sezioni trasversali. Computo dei movimenti di terra. Opere d'arte principali. Muri di sostegno. Chiavicotti. Ponti stradali. Pavimentazioni stradali.

Cenni sulle costruzioni idrauliche. Tubi e giunzioni nelle condotte d'acqua. Muri di sostegno delle acque. Dighe in terra — a scogliera — a gravità — ad archi multipli.

Estimo. — Beni rurali, loro valore. Sistemi di cultura. Produzione lorda e produzione netta. Sistemi di amministrazione: amministrazione diretta, affitto, mezzadria.

Norme per la stima dei fondi rustici. Metodi di stima. Stima indiretta o comparativa. Stima diretta empirica. Stima analitica o razionale. Capitalizzazione della rendita. Relazioni di stima. Stima delle indennità per le espropriazioni per pubblica utilità. Legislazione sulle espropriazioni e sulle servitù.

PROVA PRATICA

Uso degli strumenti topografici. Loro correzioni. Rilievi planimetrici ed altimetrici ordinari.

3. — CONCORSO A POSTI DI DISEGNATORE TECNICO AGGIUNTO PER LE COSTRUZIONI AERONAUTICHE

PROVE SCRITTE

Lingua italiana. — Il candidato dovrà sviluppare un tema di indole tecnico-professionale e dovrà dimostrare di sapere esprimere in forma ordinata, chiara e corretta le proprie idee.

Matematica. — Consisterà nella risoluzione di uno o più problemi di carattere applicativo, riguardanti le nozioni contenute nel programma degli esami orali.

Disegno. — Studio e disegno particolareggiato per l'esecuzione in officina, di un elemento di macchina o di meccanismo.

Il tempo utile concesso per ciascuna delle prove scritte non sarà superiore alle ore quattro.

PROVA ORALE

Cultura generale.

Matematica,

Fisica,

Nozioni di statistica e di diritto corporativo,

come pel concorso a posti di geometra aggiunto.

Cultura professionale

Tecnologia e meccanica applicata. — Legnami. Varie essenze, loro proprietà fisiche e meccaniche. Stagionatura e conservazione. Lavorazione. Compensati.

Principali metalli e leghe industriali. Acciai al carbonio ed acciai speciali. Leghe leggere ed ultraleggere. Trattamenti termici. Lavorazioni a caldo. Saldature. Chiodature. Lavorazioni a freddo. Principali macchine utensili.

Tele. Vernici. Colle.

Elementi delle macchine. Trasmissioni meccaniche e loro rendimento. Viti. Ruote di frizione e dentate. Pulegge. Catene e flessibili. Perni. Alberi. Freni. Tabelle dell'unificazione nazionale industrie meccaniche e relative norme e convenzione di disegno meccanico.

Generalità sulle macchine termiche a combustione interna. Organi di lubrificazione, raffreddamento, accensione, carburazione. Forme generali degli aeroplani ed idrovolanti. Funzione ed elementi costruttivi degli organi principali: cellula — piani di coda — fusoliera — castello motore — carrello di atterramento. Galleggianti.

4. — CONCORSO A POSTI DI DISEGNATORE TECNICO AGGIUNTO PER LE COSTRUZIONI EDILI.

PROVE SCRITTE

Lingua italiana,

Matematica,

come per il concorso a posti di disegnatore tecnico aggiunto per le costruzioni aeronautiche.

Disegno. — Disegno di costruzioni edili, secondo il programma degli esami orali.

Il tempo utile concesso per ciascuna delle prove scritte non sarà superiore alle ore quattro.

PROVA ORALE

Cultura generale.

Matematica,

Fisica,

Nozioni di statistica e di diritto corporativo,

come per il concorso a posti di geometra aggiunto.

Cultura professionale.

Costruzioni edili. — Nozioni sulle principali strutture dei fabbricati.

Il rustico dei fabbricati. Fondazioni. Muri e pilastri. Archi. Volte. Solai in legno. Tetti. Materiali per copertura di tetti. Travate armate e a traliccio. Incavallature. Scale. Cenni sulle caratteristiche costruttive e sulle applicazioni del cemento armato.

Le opere di finimento delle fabbriche.

5. — CONCORSO A POSTI DI ASSISTENTE TECNICO AGGIUNTO

PROVE SCRITTE

Lingua italiana. — Svolgimento di un tema a carattere narrativo e descrittivo, preferibilmente di argomento tecnico-professionale.

Matematica. — Risoluzione di un problema di aritmetica o di geometria limitato alle nozioni contenute nel programma degli esami orali.

Disegno. — Disegno quotato di un elemento meccanico.

Il tempo utile concesso per ciascuna delle prove scritte non sarà superiore alle ore quattro.

PROVA ORALE

Cultura generale.

Aritmetica e geometria. — Le quattro operazioni. Potenze. Frazioni. Estrazione di radice quadrata. Rapporti e proporzioni. Regola del tre semplice e composta.

Sistema metrico decimale.

Angoli e loro misure. Triangoli. Triangoli simili. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Quadrilateri. Cerchio. Poligoni regolari. Area delle principali figure piane. Volume, superficie laterale e totale dei solidi principali.

Fisica ed elementi di chimica. — Composizione dell'aria. Composizione dell'acqua. Cannello ossidrico. Elementi chimici.

Proprietà generali dei corpi. Peso specifico.

Velocità, accelerazione.

Forze e loro rappresentazione grafica. Composizione e scomposizione. Coppia. Momento. Centri di gravità. Equilibrio. Macchine semplici. Ingranaggi cilindrici e conici. Attrito. Lavoro. Potenza. Pressione nei liquidi. Pressione atmosferica. Manometri. Temperatura e calore. Caloria. Calore specifico. Potere calorifero. Trasmissione del calore. Dilatazione dei corpi.

Elementi di elettricità. Correnti continue ed alternate. Legge di Ohm e di Joule. Generatore di energia elettrica. Magnetismo. Linee di forza di una calamita. Induzione magnetica. Cenni di elettromagnetismo. Principi delle macchine dinamo elettriche.

Nozioni di statistica e di diritto corporativo. — Compito della statistica. Leggi statistiche. Rappresentazione numerica e grafica dei dati statistici.

L'ordinamento corporativo. La Carta del lavoro. Rapporti tra datori di lavoro e lavoratore.

Cultura professionale.

1ª *Materia - Motori*:

Ciclo a 4 tempi. Distribuzione. Forma dell'albero motore e ordine di scoppio nei cilindri. Organi del motore. Misura della potenza e rendimento dei motori.

Lubrificazione. Schemi di circolazione dell'olio. Raffreddamento. Radiatori. Carburazione. Curva di distillazione delle benzine. Condizioni a cui deve soddisfare una buona carburazione. Carburatori più usati. Accensione. Magneti. Candele. Riduttori. Motori per le alte quote. Principali motori in uso nella Regia aeronautica.

2ª *Materia - Costruzioni*:

Legnami per costruzioni aeronautiche. Proprietà. Lavorazione. Unioni. Compensati.

Metalli e leghe industriali. Proprietà. Lavorazione dei metalli. Macchine utensili. Disegni e diagrammi di officina.

Forme generali degli aeroplani e idrovolanti. Funzione ed elementi costruttivi degli organi principali: cellula - piani di coda - fusoliera - castello motore - carrello di atterramento e galleggianti.

3ª *Materia - E.R.T.*:

Pile. Accumulatori. Funzionamento e manutenzione. Carica e scarica degli accumulatori. Funzionamento e manutenzione di macchine elettriche: dinami, motori, alternatori.

Misure elettriche. Ponti di misura. Strumenti vari.

Correnti oscillanti. Rivelatori magnetici ed a cristallo.

Valvole termoioniche. Caratteristiche. Eterodine. Ricezione delle onde persistenti e modulate. Radio telefonia. Tipi di ricevitori e trasmettitori in uso nella Regia aeronautica.

Ciascun candidato potrà chiedere di essere esaminato in una determinata materia.

L'indicazione della materia prescelta dovrà essere fatta, con domanda diretta al Ministero, prima dell'inizio delle prove scritte.

PROVA PRATICA

La prova consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo ad un lavoro da assegnarsi dalla Commissione, a seconda della materia scelta dal candidato per la prova orale.

6. — CONCORSO A POSTI DI ASSISTENTE EDILE AGGIUNTO

PROVE SCRITTE

Lingua italiana,

Matematica,

come pel concorso a posti di assistente tecnico aggiunto.

Disegno. — Disegno geometrico o topografico.

Il tempo utile concesso per ciascuna delle prove scritte non sarà superiore alle ore quattro.

PROVA ORALE

Cultura generale.

Aritmetica e geometria,
Fisica,
Nozioni di statistica e di diritto corporativo,
come pel concorso a posti di assistente tecnico aggiunto.

Cultura professionale.

Elementi di costruzioni edili. — Estrazione delle pietre. Ghiaia e pietrisco. Sabbia, acqua. Materiali laterizi. Materiali refrattari. Calci aeree ed idrauliche. Cementi. Gesso. Pozzolane. Malte. Conglomerati.

Ferri del commercio. Collegamenti di ferri. Difesa dalla ruggine. Metalli vari usati nelle costruzioni. Qualità di legnami usati nelle costruzioni. Collegamenti dei legnami Bitume. Asfalto. Linoleum. Tinte, vernici e carte da parati.

Ponteggi fissi e mobili. Sollevamento e trasporto meccanico dei materiali.

Fondazioni. Muri e pilastri. Archi. Solai in legno ed in ferro. Tetti. Materiali per copertura di tetti. Incavallature. Scale. Cenni sulle caratteristiche costruttive del cemento armato. Il rustico dei fabbricati. Gli intonachi. I pavimenti. Le latrine e le fogne. Le cucine. I tubi e le loro giunzioni nella condotta delle acque. Bagni e lavabi. Idranti. Termosifoni. Opere varie di finimento. I serramenti.

Lavori di terra. Restauri. Risarcimenti. Puntellature. Sostruzioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 dicembre 1933 - Anno XII

Per il Ministro,
Il Sottosegretario di Stato:
G. VALLE.

(1773)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a tre posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il decreto in data 12 dicembre 1933-XII, che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato nell'anno 1934-XII;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per tre posti di capo tecnico aggiunto, nel personale civile tecnico del Regio istituto idrografico in Genova, con l'annuo stipendio e il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11°, gruppo *B*, dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Specialità incisore cartografo	. . . N.	2
foto meccanico	. . . . »	1
Totale	. . . N.	3

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno dieci giorni innanzi le prove di esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito.
b) i documenti annessi alle domande;
c) la specialità per la quale intendono concorrere.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità di cui al n. 9 del successivo art. 3.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato, dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 35 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918, il limite massimo di età è elevato a 40 anni. Per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valore, il limite stesso è elevato a 43 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o che prestino effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni se dipendenti statali non di ruolo,

2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;

3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato,

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal prefetto.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risultino la data di iscrizione al Partito e il numero della tessera.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni, dovranno presentare unitamente agli altri documenti, la domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare (non è sufficiente il foglio di congedo militare);

7° diploma originale di licenza di istituto nautico, o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti dal cessato regime austro-ungarico;

8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome;

9° gli invalidi di guerra oltre ai suddetti documenti devono produrre la dichiarazione d'invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312, che deve essere rilasciata dalla sede centrale dell'Opera nazionale invalidi di guerra per il tramite della quale dovranno pervenire le domande.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 4.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile, eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio

medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà così composta:

direttore del Regio istituto idrografico, presidente;

due capi reparti del Regio istituto idrografico, due capi tecnici principali o primi capi tecnici, membri;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una orale giusta programmi annessi al presente decreto.

Essi avranno luogo a Genova e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38, 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato

Art. 7.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 8.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove orali e l'idoneità sono regolate dall'articolo 39 del R. decreto n. 2960, precedentemente citato.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1925, n. 1204; 21 luglio 1929, n. 1397; 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48. Si osserveranno inoltre le preferenze di cui agli articoli 6, 8, 10 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 10.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO.

Incisore cartografo (prove scritte e orale):

1° Cenni sui metodi per la rappresentazione del terreno.

2° Rappresentazione con bollino, su lastra di rame del terreno nelle sue varie forme e nei suoi particolari, da modelli di carte.

Il disegno dovrà essere eseguito a rovescio.

Il candidato dovrà dimostrare di possedere, oltre alla necessaria abilità per riprodurre correttamente il tratteggio, il filaggio, la punteggiatura, ecc., anche una buona grafia per la scrittura dei nomi e dei numeri.

Fotomeccanico (prove scritte ed orale):

1° Cromolitografia - Impasto dei colori - Precedenza dei colori e loro sovrapposizione.

Avvertenze da usarsi nelle mescolanze dei colori con le vernici.

2° Cognizioni di chimica fotografica - Uso ed impiego dei rivelatori - Fissaggio - Stampa del positivo - Modo di indebolire o rafforzare un negativo - Principali preparati chimici fotografici.

3° Sistema diottrico - Obiettivo fotografico - Teleobiettivi - Obiettivi simmetrici ed asimmetrici - Aberrazioni principali e modo di correggerle - Obiettivi rettilineari - Anastigmatico - Acromatico - Apocromatico - Grande angolare - Luminosità di un obiettivo - Criteri per la scelta di un obiettivo in relazione ad un determinato lavoro - Distanza focale e profondità di fuoco - Messa a fuoco - Influenza all'apertura del diaframma - Obiettivi panoramici.

4° Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazioni ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

5° Materiale e macchine impiegate nella fotografia.

6° Caratteri dei disegni da riprodursi con la fotografia.

7° Teoria e pratica dei vari processi fotografici e di quelli fotomeccanici per impressione su zinco e su pietra.

8° Fotografia con luce artificiale.

9° Procedimenti di stampa delle diverse riproduzioni ottenute colla fotomeccanica.

10° Nozioni generali di galvanoplastica - Incisioni di rami con processo fotogalvanico e fotochimico.

11° Riproduzioni di disegni a tratto, per contatto con processo d'inversione su zinco.

12° Fotografia di mezza tinta con reticolo.

13° Incisione di clichés a tratto e mezza tinta.

14° Preparazione e uso di carta cianografica ed eliografica.

15° Procedimenti chimici e galvanici per incisione di zinchi per stampa in Offset.

16° Preventivi per i lavori fotografici e fotomeccanici.

N.B. — Il candidato, qualunque sia la sua specialità, dovrà anche dar prove di possedere cognizioni elementari di statistica.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

(1819)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.